



COMUNE DI CHIETI

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 726 Data 11 ottobre 2011

OGGETTO: Disciplina dei prestiti personali mediante l'istituto della delegazione di pagamento
- Indirizzi in materia ed approvazione schema di convenzione.-

L'anno duemiladieci, il giorno 11 del mese di Ottobre, alle ore 12,40 presso la Sede Comunale ubicata in Corso Marrucino (Edificio ex Banca d'Italia).
Convocata a norma di legge, si è riunita la:

GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

| | |
|-------------------|-------------------------|
| DI PRIMIO | <i>avv. Umberto</i> |
| DI PAOLO | <i>dott. Bruno</i> |
| BEVILACQUA | <i>dott. Alessandro</i> |
| COLANTONIO | <i>dott. Mario</i> |
| D'AGOSTINO | <i>sig. Ivo</i> |
| DE MATTEO | <i>dott.ssa Emilia</i> |
| D'INGIULLO | <i>rag. Marco</i> |
| GIAMPIETRO | <i>sig. Giuseppe</i> |
| MELIDEO | <i>dott. Roberto</i> |
| RUSSO | <i>sig. Marco</i> |
| VIOLA | <i>avv. Antonio</i> |

Assenti: il Sindaco Di Primio e gli ass. Russo e Viola.-

Presiede il V. Sindaco dott. Bruno DI PAOLO.-

Assiste Il Segretario Generale dott. Maurizio DI MICHELE.-

Seduta del 11 OTT. 2011

Deliberazione n. 726

OGGETTO: *Disciplina dei prestiti personali mediante l'istituto della delegazione di pagamento. Indirizzi in materia ed approvazione schema di convenzione.*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.P.R. n. 180 del 1950, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni", all'art. 58 disciplina la c.d. delegazione legale avente ad oggetto le trattenute concernenti il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici;

Premesso che l'istituto della delegazione, generalmente considerato, trova la sua disciplina nell'art. 1269 del c.c. a tenore del quale la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario);

Premesso che, sulla scorta delle citate normative primarie, la prassi amministrativa di talune amministrazioni centrali dello Stato (principalmente le circolari 8 agosto 1995, n. 46/RGS; 16 ottobre 1996, n. 63/RGS; 11 marzo 1998, n. 29/RGS; 5 settembre 2003, n. 37/RGS; 29 luglio 2005, n. 554/DAG; 13 aprile 2006, n. 646/DAG; 20 aprile 2006, n. 654/DAG; 2 dicembre 2008, n. 35/RGS; 17 gennaio 2011 n. 1/RGS), successivamente recepita anche da altre PP.AA, onde agevolare l'accesso al credito dei propri dipendenti, ha istituito, nell'ambito della potestà discrezionale loro attribuita, la c.d. delegazione convenzionale che può essere definita come "l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di pagare un istituto esercente il credito in virtù dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento" e che consente al dipendente che ha in corso una cessione del quinto di accedere ad un altro finanziamento;

Considerato che l'istituto della c.d. delegazione convenzionale si distingue dalla delegazione legale, per la quale esiste un obbligo di legge all'esecuzione peraltro gratuita, per il fatto che presupposto del primo è la stipula di una convenzione tra l'Amministrazione e gli Istituti interessati che disciplini i vari aspetti sostanziali e procedurali nonché stabilisca i costi amministrativi sostenuti dall'Ente, da porsi a carico dei vari Istituti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento dell'Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge;

Rilevato che sono pervenute a questa Amministrazione, da parte di molti dipendenti, richieste di autorizzazione a poter accedere a prestiti personali con delegazione sullo stipendio;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di aderire alle richieste formulate garantendo nel contempo modalità certe ed univoche onde garantire l'accesso al credito rispondente a criteri di trasparenza e comparabilità;

Ritenuto, pertanto, in analogia a quanto disciplinato dalla circolare della RGS n. 1 del 17 gennaio 2011, di stabilire che gli enti finanziatori, su cui ricadono i costi e gli oneri amministrativi, dovranno

stipulare apposita convenzione di durata biennale con l'Amministrazione secondo lo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, inoltre, di stabilire i seguenti criteri cui il personale e gli uffici competenti dovranno attenersi:

- è consentito al personale dell'ente assunto in ruolo a tempo indeterminato o determinato la possibilità di contrarre prestiti con delegazione sullo stipendio;
- il contratto di delegazione deve essere stipulato con uno dei soggetti, previamente convenzionati con l'Ente, elencati all'articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e di seguito riproposti:
 - a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casche mutue, casche sovvenzioni ed istituti similari);
 - b) società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
 - c) istituti e società esercenti il credito regolarmente iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i., con esclusione delle società di persone, nonché le casche di risparmio e i monti di credito su pegno;
- La richiesta di delegazione non potrà avere ad oggetto un periodo inferiore a dodici mesi, mentre la durata massima assentibile è di dieci anni ed in ogni caso non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque, e per tutto il personale, il momento del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza o di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa;
- la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale;
- in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, eccetera), il totale delle somme trattenute non può, superare il 40 % dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale;
- in caso di concorso con preesistente e contemporanea presenza di cessione del quinto dello stipendio, di delegazione legale, di pignoramento o sequestro, la delegazione convenzionale non può comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, superiore alla metà. In tal caso la quota delegata, fermo restando il limite del quinto come sopra precisato, è trattenuta in ogni caso sino alla metà dello stipendio considerato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
- In presenza di una cessione e di un piccolo prestito contratto anche con istituto previdenziale non può essere contratto un ulteriore prestito mediante delegazione convenzionale;
- in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, di trattenute operate d'ufficio per morosità ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;

- l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi;
- nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione;
- il delegatario, analogamente a quanto stabilito nella circolare n. 1 RGS del 17 gennaio 2011, assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura di euro 18,00 una tantum per ogni delegazione attivata ed euro 2,05 mensili per ogni trattenuta effettuata in relazione a ciascuna delega;
- l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa);
- per le delegazioni la trattenuta ed il susseguente versamento a favore dell'istituto delegatario mutuante potranno avvenire soltanto dopo l'acquisizione dall'istituto delegatario stesso dell'attestazione sull'effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente;
- in casi straordinari ed eccezionali, debitamente documentati dai dipendenti ed afferenti anche ai propri familiari, la Giunta Comunale, per motivi di salute, di studio e per il reintegro di perdite patrimoniali imprevedute ed imprevedibili (incidenti, calamità, etc..), può assentire, ai sensi dell'articolo 70 del D.P.R. n. 180/1950 e dell'articolo 66 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, di superare la metà dello stipendio;
- Le proposte di finanziamento delle Banche/Intermediari finanziari firmatari della presente convenzione dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e, pertanto, dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate ivi compresi i tempi di erogazione, le spese e i tassi di interesse relativi al finanziamento e, in particolare: spese di istruttoria e apertura pratica, spese di estinzione anticipata, tasso di interesse applicato, premio assicurativo, interessi di mora, T.A.E.G. complessivo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione con Banche/Intermediari finanziari che non offrano condizioni effettivamente trasparenti e vantaggiose o comunque con tassi di interesse superiori alla c.d. "soglia di usura";
- per quanto non disciplinato dalla convenzione, si applicano le prescrizioni di legge ed, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950;

Visto il D.P.R. n. 180 del 1950;

Viste le Circolari emanate dalla RGS;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

A VOTI UNANIMI E PALESI**DELIBERA**

1. di consentire al personale dell'ente assunto in ruolo a tempo indeterminato o determinato la possibilità di contrarre prestiti con delegazione sullo stipendio;
2. di stabilire che contratto di delegazione deve essere stipulato con uno dei soggetti, previamente convenzionati con l'Ente, elencati all'articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e di seguito riproposti:
 - a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casce mutue, casce sovvenzioni ed istituti similari);
 - b) società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
 - c) istituti e società esercenti il credito regolarmente iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 385 del 1993 e s.m.i., con esclusione delle società di persone, nonché le casce di risparmio e i monti di credito su pegno;
3. di stabilire che la richiesta di delegazione non potrà avere ad oggetto un periodo inferiore a dodici mesi, mentre la durata massima assentibile è di dieci anni ed in ogni caso non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque, e per tutto il personale, il momento del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza o di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa;
4. di stabilire che la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale;
5. di precisare che in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, eccetera), il totale delle somme trattenute non può, superare il 40 % dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale;
6. di precisare, altresì, che in caso di concorso con preesistente e contemporanea presenza di cessione del quinto dello stipendio, di delegazione legale, di pignoramento o sequestro, la delegazione convenzionale non può comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, superiore alla metà. In tal caso la quota delegata, fermo restando il limite del quinto come sopra precisato, è trattenuta in ogni caso sino alla metà dello stipendio considerato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
7. di stabilire, inoltre, che in presenza di una cessione e di un c.d. "piccolo prestito" contratto anche con istituto previdenziale non può essere contratto un ulteriore prestito mediante delegazione convenzionale;
8. di statuire che in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, di trattenute operate d'ufficio per morosità ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
9. di sancire che l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario

in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi;

10. di stabilire che nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione;
11. di fissare che il delegatario, analogamente a quanto stabilito nella circolare n. 1 RGS del 17 gennaio 2011, assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura di euro 18,00 una tantum per ogni delegazione attivata ed euro 2,05 mensili per ogni trattenuta effettuata in relazione a ciascuna delega, demandando al Dirigente del IV Settore l'adozione delle modalità operative per l'incasso degli introiti;
12. di stabilire che il delegatario dovrà essere munito di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa);
13. di precisare che per le delegazioni la trattenuta ed il susseguente versamento a favore dell'istituto delegatario mutuante potranno avvenire soltanto dopo l'acquisizione dall'istituto delegatario stesso dell'attestazione sull'effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente;
14. di stabilire che in casi straordinari ed eccezionali, debitamente documentati dai dipendenti ed afferenti anche ai propri familiari, la Giunta Comunale, per motivi di salute, di studio e per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti, calamità, etc..), può assentire, ai sensi dell'articolo 70 del D.P.R. n. 180/1950 e dell'articolo 66 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, di superare la metà dello stipendio;
15. di precisare che le proposte di finanziamento delle Banche/Intermediari finanziari firmatari dell'allegata convenzione dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e, pertanto, dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate ivi compresi i tempi di erogazione, le spese e i tassi di interesse relativi al finanziamento e, in particolare: spese di istruttoria e apertura pratica, spese di estinzione anticipata, tasso di interesse applicato, premio assicurativo, interessi di mora, T.A.E.G. complessivo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione con Banche/Intermediari finanziari che non offrano condizioni effettivamente trasparenti e vantaggiose o comunque con TAEG complessivo superiore alla c.d. "soglia di usura";
16. di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 1) da stipularsi tra l'Amministrazione e gli istituti convenzionandi nonché l'allegato modello di domanda (all. 2), entrambi parti integranti della presente Deliberazione;
17. di rimandare, per quanto non disciplinato dalla convenzione, alle prescrizioni di legge ed, in particolare, ai limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950;
18. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs n. 267/2000, visto l'esito unanimemente favorevole dell'apposita votazione all'uopo espletata;

Letto, approvato e sottoscritto.

(seguono le firme all'originale).

La presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi (dal 12 al 27 ottobre 2011).

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 12 ottobre 2011



Il Segretario Generale
 Dott. Maurizio Di Michele



726

COMUNE DI CHIETI

Codice fiscale 00098000698

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Disciplina dei prestiti personali mediante l'istituto della delegazione di pagamento. Indirizzi in materia ed approvazione schema di convenzione.

Parere previsto dall'art.49 del TUEL 267/2000

Il sottoscritto Dott. Rispoli Franco, nella sua qualità di Dirigente ad Interim del III Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Chieti, 10.10.2011

Dirigente ad Interim III Settore
(Dott. Franco Rispoli)

CONVENZIONE

726

.....
..... (codice fiscale), di seguito
"Amministrazione", nella persona di
....., nato il a, in qualità di
.....

e

..... con sede legale in
..... (codice fiscale
..... e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari
al n.), di seguito "Istituto", nella persona di
....., nato il a
....., in qualità di
.....;

premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, le vigenti circolari emesse dalla RGS in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n.del.....;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione, in aggiunta ad un prestito derivante da cessione del quinto dello stipendio, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può, superare il 40 % dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

In caso di concorso con preesistente e contemporanea presenza di cessione del quinto dello stipendio, di delegazione legale, di pignoramento o sequestro, la delegazione convenzionale non può comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, superiore alla metà. In tal caso la quota delegata, fermo restando il limite del quinto come sopra precisato, è trattenuta in ogni caso sino alla metà dello stipendio considerato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

In presenza di una cessione e di un piccolo prestito contratto anche con istituto previdenziale non può essere contratto un ulteriore prestito mediante delegazione convenzionale.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

La richiesta di delegazione, infatti, non potrà avere ad oggetto un periodo inferiore a dodici mesi, mentre la durata massima assentibile è di dieci anni ed in ogni caso non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque, e

per tutto il personale, il momento del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza o di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, di trattenute operate d'ufficio per morosità ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dagli Uffici che gestiscono il trattamento economico del personale con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN..... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata di € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni trattenuta effettuata in relazione a ciascuna delega attivata.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri amministrativi dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto una delegazione e intenda rimborsarla anticipatamente o contrarre una nuova delegazione con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione ha durata biennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti. La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo del Comune di Chieti di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri amministrativi. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio". L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 gennaio successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione è demandata alla competenza dell'autorità giudiziaria di Chieti.

Art. 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti,

Per l'Istituto

.....
.....
.....
.....

Per l'Amministrazione

.....
.....
.....
.....

A _____

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la _____ sottoscritto/a

 nato/a a _____
 provincia di _____ () il _____
 codice fiscale _____ matricola n. _____
 residente _____ a

 provincia di _____ () cap _____
 in via/piazza _____ n. _____
 telefono _____ fax _____
 posta elettronica _____ @ _____

premessi che

ha chiesto un finanziamento a _____
 – di seguito Istituto delegatario – che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN _____

ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO**Importo finanziamento**euro euro
(in cifre) (in lettere)**Importo globale ceduto**euro euro
(in cifre) (in lettere)Spese complessive euro Interessi complessivi euro
(in cifre) (in cifre)TAN TAEG TEG Finanziamento da estinguere in n. rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro
(in cifre)Garanzia del prestito **Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con**per euro mensili e avente scadenza
(in cifre)
(luogo) (data)ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

(firma)